

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5686 del 24/11/2020
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione aree Demanio Idrico su arginatura sinistra del Fiume Panaro ad uso rampa carrabile in Comune di Bondeno (FE). Richiedente: Società Agricola Mattioli - Cod. FE07T0190/20RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5846 del 24/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione aree demanio idrico su arginatura sinistra del Fiume Panaro ad uso rampa carrabile in Comune di Bondeno (FE). Richiedente: Società Agricola Mattioli - Cod. FE07T0190/20RN01.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 10659 del 15/09/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Società Agricola Mattioli s.s. con sede legale in Via Mazzini, 7 a Finale Emilia (MO), P.IVA 02403940360, la concessione relativa all'occupazione di un'area del Demanio Idrico sull'argine sinistro del fiume Panaro ad uso rampa carrabile in loc. Golena Parrara nel Comune di Bondeno (FE) per accesso a proprietà, individuata catastalmente al fg 167, in parte dei mapp. n. 4 e 67 del Comune di Bondeno. (codice FE07T0190);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 08/09/2020, registrata al PG/2020/128834 del 08/09/2020, con cui la Sig.ra Mattioli Maureen, C.F. MTTMRN57S47Z401P, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Agricola Mattioli s.s., con sede legale in Via Mazzini, 7 a Finale Emilia (MO), P.IVA 02403940360, ha richiesto il rinnovo, senza modifiche, della predetta concessione di aree del demanio idrico sull'argine sinistro del Fiume Panaro ad uso rampa carrabile per l'accesso ad area di proprietà, in Comune di Bondeno, loc. "Golena Parrara", ricadenti catastalmente nel foglio 167, part. n. 4 e 67 (codice attuale FE07T0190/20RN01);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 328 del 30/09/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- A.I.Po - Ufficio Operativo di Ferrara (Disciplinare Tecnico n. 1147/H5 trasmesso con nota registrata al PG/2020/138468 del 28/09/2020);
- Ufficio Tecnico del Comune di Bondeno con nota registrata al PG/2020/160809 del 06/11/2020;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, in € 76,81 per l'annualità 2020 per l'occupazione con rampa carrabile, unico accesso alla proprietà privata;
- di fissare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 10609 del 15/09/2008 in € 125,00 e versato in data 21/01/2009;
- di quantificare conseguentemente in € 125,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 04/09/2020 sul c/c bancario avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 11/11/2020 sul c/c bancario avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico FE" l'importo relativo alla quota dovuta per il canone per l'anno 2020 pari a € 76,83;
- in data 11/11/2020 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 125,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Mattioli s.s., con sede legale in Via Mazzini, 7 a Finale Emilia (MO), P.IVA 02403940360, il rinnovo senza modifiche della

concessione per l'occupazione di aree del Demanio Idrico sull'argine sinistro del Fiume Panaro ad uso **rampa carrabile** per l'accesso ad area di proprietà, in Comune di Bondeno, loc. "Golena Parrara", ricadenti catastalmente nel foglio 167, in parte dei mapp. n. 4 e 67 come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente (codice attuale FE07T0190/20RN01);

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 20/11/2020 (PG/2020/169026 del 20/11/2020);
4. di quantificare il canone dovuto per l'anno 2020 in € 76,81;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 10609 del 15/09/2008 in € 125,00 e versato in data 21/01/2009 e di quantificare conseguentemente in € 125,00 la necessaria integrazione;
7. di dare atto, come riportato nelle premesse, che il richiedente ha versato:
 - in data 04/09/2020 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 11/11/2020 la quota dovuta di € 76,83 per il **canone per l'anno 2020**;
 - in data 11/11/2020 l'importo di € 125,00 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stata conferita la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Società Agricola Mattioli s.s., con sede legale in Via Mazzini, 7 a Finale Emilia (MO), P.IVA 02403940360 (cod. pratica FE07T0190/20RN01).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Panaro in loc. Golena Parrara nel Comune di Bondeno, individuata al fg 167 in parte dei mapp. 4 e 67 del medesimo comune, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (alleg.1), e destinata ad uso rampa carrabile come unico accesso alla proprietà.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2020 in € 76,81, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a *“Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara”*, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica e l'anno di riferimento, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;

- numero identificativo o codice della concessione FE _____;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL DISCIPLINARE TECNICO DI A.I.Po

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico n. 1147/H5, trasmesso con nota registrata al PG/2020/138468 del 28/09/2020, da A.I.Po - Ufficio Operativo di Ferrara :

ARTICOLO 1) - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. la rampa, costituita da materiale terroso in riporto, ha una larghezza della carreggiata di ml 5,00 ed una lunghezza di ml 90,00 e dovrà essere pavimentata con materiali atti ad evitare lo slittamento dei mezzi che vi transitano;
2. la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della rampa, è a carico della Ditta concessionaria, attività queste che dovranno comunque essere comunicate per tempo allo scrivente Ufficio;
3. le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea;

ARTICOLO 2) - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE, SUA EVENTUALE REVOCA E DECADENZA

1. La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'Arpae Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Unità Demanio Idrico – Ferrara.
2. Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.
3. La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

4. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

ARTICOLO 3) - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

La validità del presente Nulla Osta è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

1. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.
2. Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.
3. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.Po, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po.
4. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.
5. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.Po – Ufficio di Ferrara.
6. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.Po alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

7. L' A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.

ARTICOLO 4) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.PO del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.
2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza dell'Arpa Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Unità Demanio Idrico – Ferrara.
3. Giacché nella tratta interessata la sommità arginale è in concessione all'Amministrazione Comunale di Bondeno ed adibita a “pubblico transito”, sarà obbligo alla Ditta concessionaria di comunicare all'Amministrazione stessa la presenza e l'utilizzo di detta rampa per eventuali installazioni di segnaletica e quant'altro occorrente alla sicurezza della viabilità.
4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.